

Il disastro della petroliera Erika: la Corte d'appello di Parigi conferma le pene pecuniarie della sentenza di primo grado.

a cura di Cristian Rovito

Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Il 31 marzo u.s. la Corte d'appello di Parigi ha confermato le pene pecuniarie inflitte in primo grado nei confronti del gruppo petrolifero Total, della "società di classificazione" italiana Rina (Registro Italiano Navale), dell'armatore e del gestore.

Il 19 gennaio 2008¹, sulle pagine della nostra testata ci occupammo del processo apertosi innanzi al Tribunale di Parigi il 12 febbraio 2007 contro i responsabili di ciò che dagli esperti venne definita come uno dei più grandi disastri ecologici della storia marittima.

Si ricorderà il naufragio della petroliera maltese Erika a largo delle coste bretoni il 12 novembre 1999, allorquando a circa 70 Km dalla costa a largo di Finistere, questa "carretta del mare" si spaccò in due tronconi con a bordo 30.900 tonnellate di greggio (più precisamente si trattava di olio combustibile pesante di pessima qualità destinato al porto di Piombino!!!), causando la devastazione di 400 chilometri di coste francesi e l'uccisione di circa 150.000 uccelli marini.

Le indagini condotte dalle autorità francesi accertarono che allo scopo di far mantenere alla nave un adeguato "valore commerciale" con cui "giustificarne" l'utilizzo, che tra l'altro comportava un costo molto basso e quindi più conveniente per la multinazionale noleggiatrice, la oil tanker in questione, nel corso della sua attività, aveva cambiato ben sei nomi. Inoltre non bisogna tralasciare il fatto che si trattasse di un mercantile non più conforme alle nuove disposizioni della Convenzione Marpol 73/78 (Regole 13G e 13H) sulla prevenzione dell'inquinamento da navi, in particolare per quanto attiene le disposizioni riguardanti la struttura a doppio scafo, le "segregate ballast tanks" – cisterne per la zavorra segregata, etc. Di conseguenza non certo adatta ad effettuare viaggi di una certa rilevanza sotto il profilo prettamente nautico – marinaresco e quindi prettamente attinente alla sicurezza della navigazione – safety.

Nel processo di primo grado, iniziato come ricordato il 12 febbraio 2007, vennero previsti quattro mesi di udienze e registrate più di 70 parti civili con 15 accusati tra enti e persone fisiche.

Gli imputati, ritenuti responsabili della sicurezza della nave, erano il proprietario della nave, l'incaricato della gestione ed il Comandante dell'unità. A questi soggetti si aggiungevano, sempre per ragioni di sicurezza, la società di classificazione italiana, il Rina - Registro navale italiano, accusata di aver rilasciato un certificato di sicurezza alla petroliera senza essersi preventivamente assicurata che il suo scafo, i materiali e la sua struttura fossero conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione e quindi che vi fossero le condizioni oggettive *ex lege* che ne giustificassero il rilascio.

Erano stati rinviati a giudizio anche i titolari di una società che aveva noleggiato per sei mesi la nave, dalla quale poi la Total l'aveva a sua volta noleggiata per un solo viaggio, cioè quello organizzato per trasportare l'olio combustibile pesante verso le centrali italiane dell'Enel. Per problemi legati alla gestione dei soccorsi erano stati rinviati a giudizio anche due ufficiali della marina nonché due dipendenti delle strutture di soccorso.

La multinazionale Total, nella veste di un suo dirigente, era accusata di complicità per aver messo a rischio la vita di terze persone e per aver provocato l'inquinamento con "negligenza ed imprudenza".

Il 17 gennaio 2008, ad un anno di distanza dall'inizio del dibattimento, il Tribunale di Parigi decise per la colpevolezza dell'armatore e del gestore, entrambi individualmente condannati al pagamento di una multa di 75 mila euro, nonché per quella della multinazionale Total, destinataria di una pena pecuniaria di 375.000 euro.

Sotto l'aspetto civilistico (segnatamente del danno ambientale), il giudice francese sentenziò in primo grado a favore del principio del risarcimento al "*vivente non commerciale*", così riconoscendo anche un risarcimento di 192 milioni di euro, di cui 153 per la Francia ed il resto agli enti locali ed alle organizzazioni ambientaliste.

Sempre nel nostro contributo del gennaio 2008 asserimmo che l'aspetto giuridico e giurisprudenziale da evidenziare, in quella sede di giudizio attentamente rilevato ed echeggiato dal Ministro francese all'ecologia e dello sviluppo sostenibile, atteneva al riconoscimento primordiale della nozione di "*prejudice ecologique*". Ad avviso del Ministro, infatti, nel momento in cui la giustizia riconobbe la nozione di "*pregiudizio ecologico*", risultante dal danno procurato all'ambiente, la decisione in primo grado cristallizzò un precedente non di poco conto, anche perché

la nozione di responsabilità costituisce un principio pregnante e centrale all'interno dell'apparato disegnato dalle politiche dello sviluppo sostenibile.

Ci parve alquanto opportuno condividere *in toto* quel principio, tant'è che ritenemmo la sentenza in questione “un punto di partenza importantissimo e determinante sotto il profilo delle politiche ambientali a favore degli ecosistemi marini dell'Unione Europea e dell'intero globo terrestre, che come noto, sono alla base dei progetti legislativi di gestione, programmazione, pianificazione, tutela, protezione, prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'ambiente (ci riferiamo, ad esempio, alla “strategia tematica per l'ambiente marino”, alla direttiva sull'introduzione di sanzioni penali per l'inquinamento da navi, etc...)”².

Una conferma sia degli orientamenti del Tribunale Francese, sia del nostro modesto pensiero, è venuta con la recente sentenza emessa dalla Corte d'appello di Parigi (31 marzo 2010). In buona sostanza la richiesta avanzata dalla Procura è stata accolta dal giudice d'appello riconoscendo la natura penale del reato commesso dalla multinazionale. Il ricorso in appello presentato dalla Total contro la sentenza di primo grado, adducendo di non essere responsabile per le mancanze degli armatori e della società di classificazione che aveva dato il via libera alla navigazione dell'Erika, non è stato dalla Corte accettato, così confermando le pene inflitte in primo grado dal Tribunale.

La multinazionale Total dovrà provvedere al pagamento della somma di 192 milioni di euro a gruppi ambientalisti, enti territoriali e comunità locali oltrechè allo Stato francese. Giuseppe SAVARESE e Antonio POLLARA, rispettivamente armatore e gestore, continuano ad essere i destinatari di una pena pecuniaria di euro 75.000 cadauno.

Sentenza la Corte d'appello di Parigi che la Total, alla quale appartenevano le 37.000 tonnellate di petrolio, non avrebbe dovuto noleggiare la petroliera seguendo il principio del minor prezzo ma piuttosto avrebbe dovuto verificare il corretto funzionamento e le condizioni del mezzo sul quale si apprestava a trasportare il suo carico. Per ultimo, e non per questo meno trascurabile, ritenendo la Total responsabile per le tragiche conseguenze dell'affondamento della petroliera Erika, il giudice d'appello francese ha riconfermato il principio giuridico sulla base del quale il danno ambientale è considerato alla stregua di quello economico e quindi trova applicazione il principio del “chi inquina paga”.

Cristian Rovito

Pubblicato il 2 giugno 2010

¹ Per maggiori dettagli vds in merito “Il disastro della petroliera Erika: il tribunale francese condanna l’armatore, il gestore e la compagnia petrolifera Total e riconosce un risarcimento di milioni di euro” a cura di Cristian ROVITO.

² Sempre su “Il disastro della petroliera Erika: il tribunale francese condanna l’armatore, il gestore e la compagnia petrolifera Total e riconosce un risarcimento di milioni di euro” a cura di Cristian ROVITO.

Fonti: www.mer.gouv.fr. <http://www.ca-paris.justice.fr/>.